



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- **ORIGINALE** -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del cinque luglio duemilaventuno

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEDMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 17,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.10906 del 29.06.2021 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Nicola PELLEGRINO, Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
SIANI Fabiana	SI	CAPALDO Antonella	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
PELLEGRINO Nicola	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
FLORIO Cristina	SI	D'ALESSIO Rolando	SI
MELAGRANO Adele	SI	ESPOSITO VALTER	SI
FEREOLI Antonio	SI	GAIOLA Ilaria	SI
GIELLO Marina	SI	MADDALO Angelo	SI
FOGLIA Maurizio	SI	BONAVITA Saviana	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione*

di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale legge 160/2019 art. 1 commi 816-836-846-847" articolato nei seguenti punti principali:

- CAPO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- CAPO IV-OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE

RAVVISATA la necessità, per una più efficace azione applicativa, di rendere lo strumento regolamentare più snello e rispondente alla peculiare situazione del nostro Ente e della sua organizzazione, si è proceduto ad una rielaborazione degli articoli non intaccandone gli aspetti sostanziali e la sua rispondenza ai criteri della precedente deliberazione.

PERTANTO si è proceduto a suddividere in due parti il “regolamento”:

1. PARTE PRIMA: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
2. PARTE SECONDA : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Il regolamento risulta composto da 80 articoli.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico,

non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*.

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri favorevoli, espressi da:

- Responsabile del Servizio Economico -finanziario,

- Responsabile Area Entrate e Risorse,

- Responsabile Polizia Locale,

- Responsabile Area Igiene e servizi al territorio,

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 17 consiglieri, Favorevoli n. 12 consiglieri; Contrari: n.0 consiglieri; Astenuti n: 05 consiglieri (D'Alessio, Esposito, Gaiola, Maddalo, Bonavita);

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di approvare il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO

INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ” composto da n. 80 articoli;

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall' 1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 17 consiglieri, Favorevoli n. 12 consiglieri; Contrari: n.0 consiglieri; Astenuti n: 05 consiglieri (D'Alessio, Esposito, Gaiola, Maddalo, Bonavita);

SETTORE: ECONOMICO E FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. : 566

GIUNTA * **CONSIGLIO**

APPROVAZIONE
OGGETTO: ✓ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, del D.l. 174/2012, convertito in L. 231/12, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA E.F. Dott. Gianfranco Bassi
IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE E RISORSE	Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA Dott. Gianfranco Bassi
IL RESPONSABILE DELL'AREA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO	Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA Arch. Francesca Ciancimino
IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE	Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA f.f. Dott. Ssa Annalisa Consoli
IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG	Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA Dott. Alfonso Del Veschio
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE Data 25.06.2021 II RESPONSABILE AREA E.F. dott. Gianfranco Bassi

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
28 GIU. 2021		
PROT. N.	10787	
CAT.	CL.	FASC.

COMUNE DI BELLIZZI
IL REVISORE UNICO

Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile Servizio Finanziario

VERBALE N. 6/2021

Il giorno 25 del mese di giugno dell'anno 2021, il Revisore Unico dott. Antonio Goccia è chiamato ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000

Il Revisore:

Vista

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" rettifica;

Richiamato

- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede: 1. al comma 1, lett. b), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 2. al comma 1-bis, che "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori..."

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone recognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera

g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

- la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto

- che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate:

1) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

2) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

3) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

4) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

5) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Rilevato

che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale legge 160/2019 art. 1 commi 816-836-846-847”

articolato nei seguenti punti principali:

- CAPO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- CAPO IV-OCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE

Considerato che

L'Ente ha proceduto ad una rielaborazione degli articoli non intaccandone gli aspetti sostanziali e la sua rispondenza ai criteri della precedente deliberazione, suddividendo in due parti il "regolamento", disciplinando nella prima parte l'applicazione del canone patrimoniale unico al settore relativo alla Pubblicità e all'occupazione, nelle sue diverse occupazioni del suolo pubblico, e nella seconda parte si è disciplinata la materia relativa ai mercati, alle aree demaniali e spazi di patrimonio indisponibili. Il regolamento risulta è composto da complessivi 81 articoli così suddiviso:

1. PARTE PRIMA: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
2. PARTE SECONDA: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

Analizzato


- il contenuto dei due regolamenti e considerando gli stessi conformi alle normative vigenti;
- visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,

Esprime

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera relativa al Regolamento del "Canone Unico Patrimoniale" suddiviso in parte prima e seconda;


Il Revisore Unico

Dott. Antonio Goccia



Comune di BELLIZZI

- Provincia di Salerno -



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MER-
CATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-836-837 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

PARTE PRIMA.....	5
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento	5
ARTICOLO 2 - Definizioni oggettive	5
ARTICOLO 3 - Presupposto del Canone.....	6
ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	7
ARTICOLO 5 - Tipologia di occupazioni	7
ARTICOLO 6 - Domanda di occupazione e requisiti necessari	8
ARTICOLO 7 - Termini del procedimento.....	9
ARTICOLO 8 - Rilascio dell'atto di concessione	9
ARTICOLO 9 - Occupazioni di pronto intervento.....	10
ARTICOLO 10 - Contenuto dell'atto di concessione	11
ARTICOLO 11 - Occupazioni abusive	12
ARTICOLO 12 - Occupazioni con passi carrabili.....	13
ARTICOLO 13 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita.....	14
ARTICOLO 14 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali.....	14
ARTICOLO 15 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda	15
ARTICOLO 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	15
ARTICOLO 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione	16
ARTICOLO 18 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.	17
ARTICOLO 19 - Occupazioni con tende e tendoni	17
ARTICOLO 20 - Occupazioni con dehors	17
ARTICOLO 21 - Obblighi del concessionario	17
ARTICOLO 22 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri.....	18
ARTICOLO 23 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata.....	19
ARTICOLO 24 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale	20
ARTICOLO 25 - Proroga e rinuncia alla concessione	21
ARTICOLO 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione	21
ARTICOLO 27 - Decadenza dalla concessione.....	22
ARTICOLO 28 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro	22
ARTICOLO 29 - Piano generale degli impianti pubblicitari	23
ARTICOLO 30 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	23
ARTICOLO 31 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	25

ARTICOLO 32 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.....	25
ARTICOLO 33 - Autorizzazioni	26
ARTICOLO 34 - Autorizzazioni per pubblicità temporanea.....	27
ARTICOLO 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	28
ARTICOLO 36 - Titorarietà e subentro nelle autorizzazioni.....	29
ARTICOLO 37 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	29
ARTICOLO 38 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	30
ARTICOLO 39 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	30
ARTICOLO 40 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone.....	31
ARTICOLO 41 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	31
ARTICOLO 42 - Determinazione della superficie di occupazione	32
ARTICOLO 43 - Criteri di determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni	33
ARTICOLO 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	34
ARTICOLO 45 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere	36
ARTICOLO 46 - Determinazione del Canone	37
ARTICOLO 47 - Modalità e termini per il versamento.....	37
ARTICOLO 48 - Dichiarazione	38
ARTICOLO 49 - Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni.....	39
ARTICOLO 50 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	39
ARTICOLO 51 - Riduzioni	40
ARTICOLO 52 - Esenzioni.....	41
ARTICOLO 53 - Controllo dei versamenti	43
ARTICOLO 54 - Sanzioni e indennità.....	43
ARTICOLO 55 - Riscossione coattiva	44
ARTICOLO 56 - Interessi	44
ARTICOLO 57 - Rimborsi	44
ARTICOLO 58 - Contenzioso	45
PARTE SECONDA	45
OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	45
Articolo 59 - Disposizioni generali.....	45
Articolo 60 - Oggetto	45
Articolo 61 - Presupposto del canone.....	46
Articolo 62 - Soggetto passivo.....	46
Articolo 63 - Commercio su aree pubbliche	46
Articolo 64 - Rilascio dell'autorizzazione	46
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	47

Articolo 66 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	47
Articolo 67 - Determinazione delle tariffe annuali	47
Articolo 68 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	48
Articolo 69 - Determinazione del Canone.....	48
Articolo 70 - Mercati tradizionali e mercati periodici specifici	49
Articolo 71 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	49
Articolo 72 - Occupazione per commercio itinerante.....	49
Articolo 73 - Modalità e termini per il pagamento del Canone	50
Articolo 74 - Accertamenti e recupero Canone.....	51
Articolo 75 - Sanzioni e indennità	52
Articolo 76 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	53
Articolo 77 - Sospensione dell'attività di vendita.....	53
Articolo 78 - Autotutela.....	54
Articolo 79 - Riscossione coattiva.....	54
ARTICOLO 80 - Disposizioni finali e transitorie	54

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e del TUEL, Decreto Legislativo 267/2000, disciplina il "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", denominato "Canone" ed istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera sulla produzione dei rifiuti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle entrate comunali, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "*suolo pubblico*" e "*spazi ed aree pubbliche*" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali: le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso,

anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.

Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;

b) per "*diffusione di messaggi pubblicitari*" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, a rilevanza economica, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti, ai fini della debenza del Canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, effettuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

ARTICOLO 3 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è rappresentato da:

- a)** occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali, il Comune di Bellizzi appartiene alla classe IV, cui corrisponde la tariffa standard annuale di euro 40,00 a metro quadrato per la occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari;

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso in tre categorie come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio.

3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 55 del 29/12/1998.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: classificazione per "CATEGORIA 1", "CATEGORIA 2" e CATEGORIA 3" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di valutazione previsti dal presente regolamento

ARTICOLO 5 - Tipologia di occupazioni

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere, dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina che sono di competenza dell'Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.

2. Sono da considerarsi permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, risulti non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono da considerarsi temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, sia inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso sono da considerarsi temporanee quelle realizzate per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle realizzate occasionalmente, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore 4.

ARTICOLO 6 - Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune presso l'ufficio competente. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente regolamento.

2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi della normativa di riferimento vigente.

4. La domanda, redatta in carta legale, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- misura dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;

- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio competente per ogni tipologia di occupazione (planimetrie, disegni, grafici e rilevamenti fotografici). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilito dal competente ufficio, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio comunale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

ARTICOLO 7 - Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, con deliberazione della Giunta possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.

5. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

6. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - Rilascio dell'atto di concessione

1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli atti di concessione sono di competenza dell'Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio.

2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del Canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del Canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.

4. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato con marca da bollo, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria e altri oneri previsti dalla legge.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 6 comma 3.

7. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità nonché la tassa rifiuti (TARI) del Comune di Bellizzi, se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

8. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al regolamento dei mercati e delle fiere.

ARTICOLO 9 - Occupazioni di pronto intervento

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di

tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.

3. Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ARTICOLO 10 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del Canone dovuto.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

4. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 29;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

ARTICOLO 11 - Occupazioni abusive

1. Sono da ritenersi occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate in mancanza della prevista concessione e/o autorizzazione comunale o realizzate in maniera difforme da quella ivi prevista;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- g) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b) dell'art.29 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata ed urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (pec, fax, ecc.). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

7. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del Canone, un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art.56 comma 1 di questo regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 56 comma 2 di questo regolamento.

ARTICOLO 12 - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili, regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale dei passi carrabili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 3/7/2003 e s.m. e i., sono assoggettate al Canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco

carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi).

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda all'ufficio competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebraure così definite vengono assoggettate al pagamento di un Canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del Canone, per quanto attiene alle zebraure, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebraure eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebraure non comporta comunque la rimozione del veicolo.

ARTICOLO 13 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

- al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
- al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.

ARTICOLO 14 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione tempo-

ranea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, rispettando le misure minime previste dal vigente Codice della Strada, e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato. La collocazione dei vasi non può in alcun modo limitare l'utilizzo degli stalli di sosta dei veicoli.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione, così come previsto al precedente art. 9, corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi mezzo metro quadrato per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1.

ARTICOLO 15 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti.

2. La superficie da considerare per la determinazione del Canone coincide con quella prescritta nella concessione. Qualora siano state individuate apposite aree per dette attività, la superficie imponibile coincide con quella prevista nel relativo atto deliberativo.

ARTICOLO 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ARTICOLO 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da *operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003* e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art.4 in applicazione della tariffa base e di coefficienti moltiplicatori previsti nel presente regolamento, in relazione alla superficie convenzionale di cui ai successivi commi 7 e 8.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo Canone viene quantificato utilizzando la tariffa giornaliera a cui è applicato il relativo coefficiente.
6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
7. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il Canone minimo annuo viene calcolato con la tariffa indicata nel presente regolamento forfettariamente per superficie occupata fino a 26 mq.
8. Per ogni singola occupazione per impianti di radio telecomunicazione il Canone forfettario si incrementa proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 26 mq in ragione di 1/26 del Canone forfettario.

9. Il Canone è commisurato in ragione di una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

10. Il Canone di cui al presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni ecc., conformemente al presente regolamento.

ARTICOLO 18 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art.5 comma 4 lett. b) di questo regolamento.

ARTICOLO 19 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano, può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ARTICOLO 20 - Occupazioni con dehors

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico come definito dall'art. 48.
2. L'occupazione nelle aree contrassegnate per la sosta è soggetta a maggiorazione del Canone, nella misura del 1,5 rispetto alla tariffa base.

ARTICOLO 21 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del Canone ed eventuali oneri accessori dovuti. Nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa. In caso di proroga, qualora i tempi necessari all'istruttoria non consentano il rilascio della concessione alla data di scadenza della precedente, dovrà essere esposta copia della comunicazione di avvio del procedimento fino ad emissione del nuovo atto autorizzativo;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione, comprese quelle particolari eventualmente presenti (a mero titolo esemplificativo: street print, colorazione rossa, cubetti di porfido, malte speciali per il sottofondo stradale, etc.);
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente.

ARTICOLO 22 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i

modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) impedire l'accesso di persone estranee al cantiere e animali. Il materiale inerte (sabbia, ghiaia, ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto per evitare che la pioggia lo trasporti per ruscellamento verso le caditoie;
- b) evitare l'uso di materiale arrugginito;
- c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
- d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso;
- e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
- f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.

3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, l'Amministrazione comunale intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

ARTICOLO 23 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 100 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.

2. A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:

- a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi

d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;

- c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e) curare la pronta rimozione delle tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità comunale.
4. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

ARTICOLO 24 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale

1. Tutti i soggetti che eseguono interventi di qualunque tipo nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale, per un numero superiore a 30 interventi/anno o di importo superiore a 20.000 euro/cad., costituiscono una fidejussione a prima richiesta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto dei programmi temporali concordati con il Comune.
2. In particolare la fidejussione garantisce il Comune nei casi di:
- a) prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
 - b) prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - c) prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti.
3. L'importo della fideiussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che mediamente vengono realizzati nel corso di un anno - comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2° tempo - oppure al 100% del valore del singolo intervento che superi la soglia sopra indicata al comma 1.
4. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti "vizi occulti".

5. Tutti i soggetti che eseguono interventi nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale hanno comunque la facoltà di stipulare accordi con l'Amministrazione comunale, al fine di far eseguire direttamente le opere di ripristino di 2° tempo dell'area stradale all'impresa affidataria del contratto di manutenzione del patrimonio stradale comunale.

ARTICOLO 25 - Proroga e rinuncia alla concessione

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti del Canone risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso - anche se temporaneo - del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il Canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili e ad occupazioni per cantieri stradali (scavi, manomissione del manto stradale, apertura botole, ecc.).

2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del Canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia.

ARTICOLO 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. Ai sensi dell'art.21-quinquies comma 1 L.241/90 l'amministrazione provvede ad indennizzare - su documentata e motivata istanza di chi ritenga di averne diritto - eventuali pregiudizi prodotti a causa della revoca in danno dei soggetti direttamente interessati.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

ARTICOLO 27 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d) sia stata revocato, annullato o abbia perso efficacia il titolo edilizio originario.

2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a. in caso di omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico) e/o del Canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) - con relativi interessi e sanzioni - entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art.55 di questo Regolamento;
 - b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

4. L'ipotesi di decadenza di cui all'art. 8 comma 8 si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto dal medesimo comma 8 per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

ARTICOLO 28 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro

1. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di subingresso del subentrante, da presentarsi al Settore competente;

- b) la regolarità del pagamento dei canoni pregressi (relativi all'occupazione oggetto di cessione) ed eventuali oneri accessori.
2. La condizione di cui alla lett. b) dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente e/o dal proprietario dell'azienda (in caso di affitto d'azienda).
3. Al fine di poter essere in grado di dimostrare il ricorrere di tale condizione il subentrante dovrà pertanto farsi consegnare in copia dal cedente le ricevute di versamento relative ai canoni pregressi o farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva da esibire al Comune.
4. In caso di concessione rilasciata sulla base della falsa dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dal precedente art.6 comma 4.
5. Nel caso di concessione per lavori edili e stradali al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- a) deve essere presentata al Settore competente la richiesta di subingresso del subentrante unitamente alla rinuncia del titolare originario;
 - b) il subentrante deve essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 29 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai fini della del presente regolamento trovano applicazione, fino all'approvazione del PGIP, le disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento attuativo, oltre al regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare n.5 del 25/2/2002.

ARTICOLO 30 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'esposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. È consentita la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario effettuata sul territorio comunale, nei seguenti casi:

- mediante consegna nelle mani del destinatario, esclusa quella nelle mani del conducente e passeggeri di veicoli la cui marcia è interrotta per esigenze proprie o della circolazione (fermata o arresto);
- mediante deposito nelle cassette postali e in locali pubblici o aperti al pubblico, con il consenso del titolare e/o responsabile del locale; tale forma pubblicitaria è comunque vietata all'interno del Palazzo Comunale ed altri uffici comunali, salvo che si tratti di materiale informativo dell'ente;
- mediante distribuzione a mano presso il domicilio, la privata dimora e/o sedi delle attività.

6. È vietata qualsiasi forma di pubblicità posta sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti di raccolta rifiuti e comunque fuori dai luoghi autorizzati e/o normalmente destinati ad attività pubblicitaria anche del servizio comunale.

7. Tutta la pubblicità fonica, effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza, ovvero con megafoni, amplificatori e qualsiasi altro mezzo acustico, sulle strade, nelle fiere o mercati, è consentita, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietata in prossimità dei luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, e dei luoghi di culto;
- b) è consentita nei giorni feriali fasce orarie dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- c) nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili;
- d) altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco;
- e) devono comunque essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa;
- f) la pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia;
- g) in ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91.

ARTICOLO 31 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di essi fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:

- a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 13 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 10 e 10 Bis del presente regolamento. Il sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e su strade locali, fermo restando che la distanza minima dalle strade viene prevista in mt. 0,50 salve le limitazioni previste dal C.d.S.;
- b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;
- c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 32 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e altri mezzi pubblicitari luminosi (display o a diodi o lettere passanti) all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 32.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

ARTICOLO 33 - Autorizzazioni

1. Ogni installazione di mezzo pubblicitario lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva acquisizione di titolo abilitativo comunale, sia che insista su suolo pubblico che privato, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da Canone.

2. L'essere in regola con il pagamento di eventuali prelievi sulla pubblicità e relative sanzioni, canoni o indennità osap, nonché della tassa rifiuti (TARI) - se ed in quanto dovuti dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'autorizzazione - sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione/autorizzazione. Pertanto, chi intenda fare domanda di installazione di mezzi pubblicitari dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui, a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti pubblicità/osap/tari, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione/autorizzazione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre che alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua esposizione pubblicitaria con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

- a. una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/00, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

- c. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- e. il nullaosta da parte del proprietario dell'area;
- f. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7/8/1990, n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in mesi 2. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso e riprende dalla data di ricezione dei chiarimenti o integrazioni.

7. Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 34 - Autorizzazioni per pubblicità temporanea

8. Per pubblicità temporanea effettuata con gli altri mezzi pubblicitari per periodi inferiori a tre mesi, il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda al competente Ufficio Comunale su apposito modello predisposto dal Comune.

9. L'autorizzazione ha validità esclusivamente per gli spazi ed i periodi in essa indicati. Il responsabile dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla domanda, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari.

3. Per quanto riguarda gli obblighi del titolare dell'autorizzazione si fa espresso rinvio all'art.54 del D.P.R. 16/12/92, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'autorizzazione potrà essere negata nel caso di irregolarità contributiva di cui al precedente art.35 comma 2, oltre che per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

5. Il comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata. Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate salvo diritti di terzi.

ARTICOLO 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste dall'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, provvedendo, altresì, al ripristino dell'area;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il Canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato con carattere permanente, deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione dell'evento per il cui svolgimento sono stati autorizzati - e comunque entro il termine assegnato dal relativo titolo - ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

ARTICOLO 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art.35 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ARTICOLO 37 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo Canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del Canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ARTICOLO 38 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo Canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il Canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ARTICOLO 39 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c. il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

- b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ARTICOLO 40 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Bellizzi dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. Il pagamento del Canone per le occupazioni realizzate dal condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. Il condominio deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore.

ARTICOLO 41 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, escluse le antenne che costituiscono occupazione autonoma. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

5. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

ARTICOLO 42 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali delle singole occupazioni. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella disciplinata dall'art. 45 del presente regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli e con l'applicazione di specifiche riduzioni.

6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione

7. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a. classificazione in Categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- b. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- e. le maggiorazioni di cui alla lettera d) sono cumulabili.

ARTICOLO 43 - Criteri di determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Il Canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato, ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

2. Non sono assoggettabili al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al Canone secondo le previsioni del precedente art.43.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il Canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del Canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali pensiline, chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del Canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

6. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservata alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il Canone è soggetto a maggiorazione

nella misura dell' 1,50 rispetto alla tariffa base. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richiesta comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del Canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il Canone viene commisurato agli effettivi mq. di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).

7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

8. Il Canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.

9. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 26, il Canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del Canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

10. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione.

ARTICOLO 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.

2. Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, l'intero territorio comunale è considerato in Categoria Unica.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato.

5. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario - che abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto - o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

12. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per ciascun mezzo per giorno o frazione.

13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per ciascun mezzo per giorno per giorno o frazione.

14. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

15. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni

giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

16. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del Canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

17. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è consentita alle condizioni stabilite dall'art.32 del presente regolamento. L'autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione, da presentarsi entro il giorno antecedente l'inizio della pubblicità, da cui devono obbligatoriamente risultare: periodo, oggetto della pubblicità e generalità delle persone impiegate. Il Canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

18. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

19. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

ARTICOLO 45 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

Per il Comune di Bellizzi la tariffa standard annua è fissata in euro 40,00.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (co.829).

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

Per il Comune di Bellizzi la tariffa standard giornaliera è fissata in euro 0,70.

4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

5. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Le maggiorazioni sono cumulabili.

ARTICOLO 46 - Determinazione del Canone

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art.47 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all' allegato B) e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A al presente regolamento).

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art.47 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato B), per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui all'allegato A al presente regolamento).

ARTICOLO 47 - Modalità e termini per il versamento

Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi, il Canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare, è ammesso il versamento in quattro rate anticipate con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, dietro espressa richiesta scritta da parte dell'utente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in 2 rate anticipate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno del primo periodo di occupazione (immaginando di suddividere l'intero periodo in due).

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per gli anni successivi il Canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto limite. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Non si fa luogo al versamento del Canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non è da considerarsi quale franchigia.

ARTICOLO 48 - Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.

2. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie il cui titolo è eventualmente sostituito dalla dichiarazione, qualora questa venga omessa, si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal pubblico ufficiale.

3. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 dicembre, per essere esentato dal Canone dovuto per l'anno successivo. In caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la rimozione della pubblicità, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

ARTICOLO 49 - Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alla classe di appartenenza del Comune, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 moltiplicato per l'apposito coefficiente ed è pari ad euro 1,353 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ARTICOLO 50 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione di euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 51 - Riduzioni

1. La tariffa del Canone dovuto per le occupazioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) spazi soprastanti il suolo;
- b) passi carrabili di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- c) esercizio dell'attività edilizia;
- d) somministrazione pubblici esercizi;
- e) produttori agricoli che garantiscono in modo tracciabile la vendita di prodotti della loro produzione.

2. La tariffa del Canone dovuto per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto.

3. La tariffa del Canone dovuto per le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprassuolo è ridotta al 10% per le superfici eccedenti i mille metri quadrati.

4. La tariffa del Canone dovuto per occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotto dell'80%. Inoltre, in deroga al criterio generale, le superfici occupate sono considerate in ragione del:

- a) 50% fino a 100 mq.;
- b) 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.

5. La tariffa del Canone dovuto per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali - che non rientrano nei casi per i quali è eventualmente prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.54 del presente regolamento - e sportive, festeggiamenti religiosi e ricorrenze civili, purché le occupazioni abbiano fini non economici, è ridotta del 50%. Gli organizzatori sono tenuti a dichiarare, nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi - idonei ed oggettivamente verificabili - necessari a ricondurre l'iniziativa alle casistiche ivi previste.

6. La tariffa del Canone dovuto per le esposizioni di messaggi pubblicitari è ridotta del 50%:
a) qualora le stesse risultino effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali e sportive, festeggiamenti religiosi e ricorrenze civili, qualora la diffusione del

messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, e per le quali non sia prevista l'esenzione ai sensi dell'art.52 del presente regolamento;

b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

7. La tariffa del Canone dovuto per le pubbliche affissioni è ridotta al 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è eventualmente prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.54 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, festeggiamenti religiosi e ricorrenze civili, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, e per le quali non sia prevista l'esenzione ai sensi dell'art.54 del presente regolamento;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché i mezzi pubblicitari la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Sono esenti dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni, le seguenti fattispecie:

- a) la pubblicità riguardante le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva
- b) la pubblicità delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune purché prive di sponsorizzazioni;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, prive di rilevanza economica, organizzate con il patrocinio del Comune di Bellizzi.

ARTICOLO 53 - Controllo dei versamenti

1. Il Comune provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta, con la maggiorazione delle sanzioni di cui al successivo art.56 e degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende a tutti gli effetti decaduta.

ARTICOLO 54 - Sanzioni e Indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata al precedente comma 1 ed un massimo non superiore al doppio del Canone, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 53 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente Codice della Strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del Canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione

pari al trenta per cento dell'ammontare del Canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

ARTICOLO 55 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento, viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

ARTICOLO 56 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo alla scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ARTICOLO 57 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

3. I rimborsi possono essere erogati, qualora espressamente disciplinato dall'Ente, anche attraverso compensazione con somme comunque dovute dal medesimo soggetto.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 53 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

PARTE SECONDA

OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 59 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 60 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di Bellizzi.

2. Il Canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 61 - Presupposto del canone

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 63 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal responsabile del settore competente con validità pari a quella dell'autorizzazione amministrativa a cui è legata, decorrente dalla data di primo rilascio e rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 64 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alla normativa regionale e comunale vigente per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del Canone per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) consistenza dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 66 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'ALLEGATO A del presente regolamento.

Articolo 67 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa di base annua è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in riferimento alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade o aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade o aree appartenenti alla 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a;
- c) la tariffa per le strade o aree appartenenti alla 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 68 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa di base giornaliera è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in riferimento alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade o aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade o aree appartenenti alla 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a;
- c) la tariffa per le strade o aree appartenenti alla 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 69 - Determinazione del Canone

1. Si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del mag-

gior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 70 - Mercati tradizionali e mercati periodici specifici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi sono disciplinati dal Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21/11/2012.

Articolo 71 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche.

Articolo 72 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività da utilizzare da parte degli operatori in possesso dell'autorizzazione amministrativa.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 73 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in 2 rate anticipate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno del primo periodo di occupazione (immaginando di suddividere l'intero periodo in due).

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 gennaio - 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del Canone annuo non deve essere eseguito qualora l'ammontare dello stesso non supera euro 2,50.

8. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto limite.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 74 - Accertamenti e recupero Canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 179, provvedono il responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al servizio tributi o al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 75 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma ed un massimo non superiore al doppio del Canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del Canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del Canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 76 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore e degli obbligati in solido come previsto dal comma 5 dell'art. 17.

Articolo 77 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del Canone ai sensi del presente regolamento, configura le condizioni dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per cui il responsabile del settore competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 78 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 79 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

ARTICOLO 80 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 del cinque luglio duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dott. Nicola BELLEGRINO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 12 LUG 2021

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 27 LUG 2021.

Dalla Residenza Municipale, addì 12 LUG 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 12 LUG 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI